

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA' E
COMUNICAZIONI PER ASSUNZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA –
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE di INSUSSISTENZA di CAUSE di INCOMPATIBILITA' degli INCARICHI

(art. 20 d.lgs n. 39 del 8 aprile 2013)

Il sottoscritto Giuseppe RICHIAZZI
dipendente dell'Agenzia della mobilità piemontese, con riferimento all'incarico di titolare della
Posizione Organizzativa denominata _____

Responsabile U.O. TPL autostradale e Transverso
caratterizzata da delega di funzioni dirigenziali

richiamato l'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale
responsabilità (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000),

VISTI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs n.
39/2013,

al riguardo precisa _____
_____;

che non sussistono nei propri confronti le cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs n.
39/2013,

al riguardo precisa di ricoprire "pro tempore" il ruolo di consigliere
comunale in un Comune avente popolazione legale
(definita ai sensi dell'art. 37.4 del D.lgs 267/2000) inferiore
a 15.000 abitanti.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/03 e del Regolamento
europeo 679/2016, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro.

Torino, li 30/06/2019

In fede

Il dichiarante

Giuseppe Richiazzi

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. (13G00081)

Art. 9 Incompatibilità' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività' professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

Art. 12 Incompatibilità' tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.